

**USR - Scuola regionale di formazione
permanente dei dirigenti scolastici**

CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI

D.Lgs 81/08

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Aprile 2009

1

CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI

D.Lgs 81/08

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

PROGRAMMA

Modulo A: Quadro normativo

Modulo B: Igiene del lavoro

Modulo C: Sicurezza del lavoro

Modulo D: Sorveglianza sanitaria DPI

Modulo E: Prev. Incendi ed emergenza

Modulo F: Laboratori

2

CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI

D.Lgs 81/08

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

VALUTAZIONE

Valutazione: test di accertamento delle conoscenze acquisite.

Attestato: attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno al 90% del monte ore).

Credito Formativo: la frequenza al corso costituisce Credito Formativo permanente.

3

DURATA 4 ore

SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS - USR MODULO A

QUADRO NORMATIVO

4

QUADRO NORMATIVO

Obiettivo Generale

Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa in tema di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08.

5

QUADRO NORMATIVO

Obiettivi specifici

ACQUISIRE ELEMENTI DI CONOSCENZA INERENTI:

- **Criteri per la ricerca di leggi e norme tecniche;**
- **Soggetti del sistema di prevenzione aziendale (obblighi e responsabilità);**
- **Funzioni degli Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;**
- **Aspetti normativi, relativi ai rischi e danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.**

6

QUADRO NORMATIVO - ARGOMENTI

- Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Il ruolo del Datore di Lavoro e Titolare di Attività; responsabilità civile e penale;
- Figure e ruoli nel sistema di prevenzione e sicurezza ;
- Analisi e valutazione dei rischi;
- Appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- Valutazione dei rischi per interferenze;
- Formazione e informazione dei vari soggetti;
- Rapporti con gli Enti.

7

SCALA GERARCHICA DELLE FONTI NORMATIVE

NORME COGENTI

- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- CODICE PENALE E CIVILE
- LEGGI ORDINARIE DELLO STATO
- D.P.R. - D.Lgs. - D.M. - (Direttive Comunitarie recepite)
- LEGGI REGIONALI

NORME NON COGENTI

- NORME ARMONIZZATE EUROPEE UNI EN - CEI EN
- NORME INTERNAZIONALI ISO - IEC E
- NORME NAZIONALI UNI - CEI
- PROGETTI DI NORME ARMONIZZATE EUROPEE prEN
- NORME DIVERSE, DI BUONA TECNICA E RACCOMANDAZIONI
- DIRETTIVE COMUNITARIE NON RECEPITE

8

CRITERI DI PRIORITA' DELLE FONTI NORMATIVE

• GERARCHIA

• COMPETENZA

• CRONOLOGIA

• SPECIALITÀ

9

COSTITUZIONE

La Repubblica tutela la salute come **fondamentale** diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (..omissis..)

ART.32

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

ART.35

L'iniziativa economica privata è libera. **Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana** (..omissis..)

ART.41

10

CODICE CIVILE

ART.2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ART.2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

11

CODICE PENALE

ART. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ART. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

12

CODICE PENALE

ART. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

13

CODICE PENALE

ART. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave (583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619;

se è gravissima (583²), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239...

... Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni ...

...Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

14

STATUTO DEI LAVORATORI - L. 20/05/1970 n. 300

41 Articoli

TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore

TITOLO II - Della libertà sindacale

TITOLO III - Dell'attività sindacale

TITOLO IV - Disposizioni varie e generali

TITOLO V - Norme sul collocamento

TITOLO VI - Disposizioni finali e penali

Art. 9 – Tutela della salute e dell'integrità fisica

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

15

ALTRE NORME

D.Lgs. 475/92

Attuazione della Direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale

D.P.R. 459/96

Attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine

D.M. 388/03

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 19/09/94 n. 626 e successive modificazioni.

D.Lgs. 329/04

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93

16

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

DM 37/08

- Si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

- E' stata introdotta la necessità di abilitazione, mediante iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per le imprese (singole o associate) che possono intervenire in tale ambito. L'iscrizione è subordinata al possesso di determinati requisiti tecnico-professionali.

- In determinate condizioni è necessaria la produzione di un progetto relativo agli impianti oggetto dell'intervento, da depositare presso lo sportello per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto.

- Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti a regola d'arte. Le norme *CEI* e *UNI* si considerano rispondenti alla regola dell'arte. Al termine dei lavori l'impresa è tenuta al rilascio della *Dichiarazione di Conformità*.

17

Legislazione particolari categorie di lavoro

LAVORATRICI MADRI

DLgs 151/01 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

LAVORO MINORILE

Legge 17/10/1967 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

Coordinata con le modifiche apportate dal **D.Lgs 345/99** (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e dal **D.Lgs 262/2000** (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128).

18

Legislazione particolari categorie di lavoro

LAVORO NOTTURNO

Art.10 - Legge 19 gennaio 1955, n. 25: Disciplina dell'apprendistato

DECRETO LEGISLATIVO 4 Agosto 1999 n. 345: Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

LEGGE 5 FEBBRAIO 1999 n.25 art.17: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998"

DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999 n.532: Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della l.5 febbraio 1999, n. 25

LAVORATORI ATIPICI

Legge n. 196/97: Norme in materia di promozione dell'occupazione.

Legge n. 30/03: Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

DLgs n. 276/03: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

19

NORME ABROGATE

D.P.R. 547/55

**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO**

D.P.R. 303/56 - Fatta eccezione art. 64

NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO

D.P.R. 164/56

**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI**

D.Lgs. 277/91

**Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE,
83/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro**

20

NORME ABROGATE

D.Lgs. 626/94

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Norme contenute nel D.Lgs. 626/94 ABROGATE

D.Lgs. 242/96

D.Lgs. 235/03

D.Lgs. 257/07

D.Lgs. 359/99

D.Lgs. 195/03

L. 123/07

D.Lgs. 66/00

D.Lgs. 233/03

DM 4 Febbr.2008

D.Lgs. 25/02

D.Lgs. 195/06

D.Lgs. 257/06

21

NORME ABROGATE

D.Lgs. 494/96

Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernenti prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs. 493/96

Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernenti prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro

D.Lgs. 187/05

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

22

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

STRUTTURA E METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE



**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

D. Lgs. 81 del 30.04.2008


GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101
Supplemento ordinario n°108

13 TITOLI (306 articoli)

51 allegati (232 pagine)




D. Lgs. 81 del 30.04.2008




25

D. Lgs. 81 del 30.04.2008




26

D. Lgs. 81 del 30.04.2008



27

D. Lgs. 81 del 30.04.2008



28

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1
Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1
Casi in cui il datore di lavoro può
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V
artt 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
RES attrezzature prive di marcatura

Allegato VI
artt 71.3, 87.2.b, 87.3.a
Uso delle attrezzature

Allegato VII
artt 71.11, 71.13, 71.14
Verifiche di attrezzature

29

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1
DPI

Allegato IX
artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato X – art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XI – art 100.1
Lavori comportanti rischi particolari

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIII – art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per
la logistica di cantiere

Allegato XIV – artt 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato XV
89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVI – art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

Allegato XVII - artt 90.9.a e 97.2
Idoneità tecnico professionale

30

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII - artt 108 e 122
Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto materiali

Allegato XIX – art 112.2
Verifiche sui
ponteggi metallici fissi

Allegato XX – art 113.10
Costruzione ed impiego di
scale portatili

Allegato XXI – artt 116.4 e 136.8
Formazione addetti ai lavori in quota

Allegato XXII – art 134.1
Pi.M.U.S.

Allegato XXIII – art 140.4
Deroga per
ponti su ruote a torre

Allegato XXIV – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXV – artt 163.1 e 163.2
Cartelli segnaletici

Allegato XXVI – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica per contenitori e
tubazioni

Allegato XXVII – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica attrezzature antincendio

31

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII
artt 163.1, 163.2, 163.3
Segnaletica ostacoli, pericoli e per le
vie di circolazione

Allegato XXIX – artt 163.1 e 163.2
Segnali luminosi

Allegato XXX – artt 163.1 e 163.2
Segnali acustici

Allegato XXXI – artt 163.1 e 163.2
Comunicazione verbale

Allegato XXXII – artt 163.1 e 163.2
Segnali gestuali

Allegato XXXIII
Artt 168.2, 168.3, 169.1
MMC

Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Allegato XXXV – artt 202.3 e 202.4
Vibrazioni

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di
azione per campi elettromagnetici

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche

32

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII
artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2
Valori limite di espos.ad agenti chimici

Allegato XXXIX
artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2
Valori limite biologici e sorv.sanitaria

Allegato XL
artt 228.1, 228.2, 232.2
Divieti per agenti chimici

Allegato XLI
artt 225.2, 232.2, 237.1.d
Metodi di misurazione

Allegato XLII
artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a
Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII
artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a
Valori limite esposizione professionale

Allegato XLIV – art 271.4
Attività lavorative con presenza di
agenti biologici

Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI
artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5
Elenco agenti biologici classificati

Allegato XLVII
artt 274.3, 275.1, 276.1
Misure e livelli di contenim. agenti biologici

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII
art 276.1
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX
artt 293.1, 294.2.c, 296
Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L
artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2
Atmosfere esplosive

Allegato LI
art 293.3
Segnale atmosfere esplosive

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO A**

**FIGURE E RUOLI DEL SISTEMA
DI PREVENZIONE E SICUREZZA
IN AMBITO DI LAVORO**

35

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE art. 2

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTE

PREPOSTO

LAVORATORE

MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

LAVORATORI EMERGENZE ANTINCENDIO e PRONTO
SOCCORSO

36

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE art. 2

PROGETTISTA
FABBRICANTE
INSTALLATORE
NOLEGGIATORI
FORNITORE – RIVENDITORE

COMMITTENTE
COORDINATORI DELLA SICUREZZA

LAVORATORE AUTONOMO

37

SOGGETTI - Definizioni art 2

DATORE DI LAVORO

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.
- Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.
- Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall'organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

38

SOGGETTI - Definizioni art 2

DIRIGENTE

- Persona che ATTUA le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Dirigente

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

39

SOGGETTI - Definizioni art 2

PREPOSTO

- Persona che SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Preposto

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

40

SOGGETTI - Definizioni art 2

LAVORATORE

- Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

EQUIPARATI

- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
- Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT
- Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
- Lavoratori socialmente utili (LSU)

41

SOGGETTI - Definizioni art 2

i – **RLS**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

l – **SPP**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione dai rischi

f – **RSPP**: persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

g – **ASPP**: persona facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

42

CAMPO DI APPLICAZIONE art. 3

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio

L'applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità in cui operano:

- Forze Armate e di Polizia, VVF, addetti al Soccorso Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie, penitenziarie;
- **Università, scuole;**
- Organizzazioni di volontariato;
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi;
- Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali;

Entro il 15 maggio 2009 verranno emanati i Decreti necessari ad individuare queste particolarità, fino a tale data resta valida la normativa precedente in materia

43

CAMPO DI APPLICAZIONE art. 3

4. La normativa si applica inoltre a tutti i lavoratori sia subordinati che autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati
5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli obblighi di formazione e informazione del distaccatario
7. Per i lavoratori a progetto, i Co.Co.Co., la normativa è applicata nei luoghi di lavoro del committente
8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la normativa si applica con l'esclusione di piccoli lavori domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare.
9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita una adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III
10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo VII.
11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/08
12. Per le imprese familiari, i piccoli imprenditori ed i soci delle società semplici del settore agricolo si applicano le norme specifiche riportate nell'art. 21 del D.Lgs. 81/08

44

COMPUTO LAVORATORI art. 4

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- i collaboratori familiari
- i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale
- i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
- i lavoratori a domicilio, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il datore di lavoro committente
- i volontari
- i lavoratori autonomi, i co.co.co e i lavoratori a progetto, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il committente

45

SOGGETTI – SCUOLA I°

DATORE DI LAVORO = DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella SCUOLA è il **Dirigente Scolastico** al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.

Scuola – DM 29.09.1998 n. 382

DIRIGENTE = D.S.G.A.

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Nella SCUOLA è identificato come **Dirigente il DSGA**, limitatamente ai lavoratori sotto le sue direttive.

46

SOGGETTI – SCUOLA II°

PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l'attuazione di direttive, controlla l'esecuzione

RESPONSABILE DI LABORATORIO

INSEGNANTE

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

ASSISTENTE TECNICO

L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante, ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Prevenzione".

47

SOGGETTI – SCUOLA III°

LAVORATORE

INSEGNANTE

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

ASSISTENTE TECNICO

COLLABORATORE SCOLASTICO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

ASSISTENTE TECNICO

STUDENTE NEI LABORATORI

STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

48

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO A**

OBBLIGHI FIGURE E RUOLI

49

OBBLIGHI del DDL NON DELEGABILI art. 17

IL DATORE DI LAVORO
NON PUÒ DELEGARE
LE SEGUENTI ATTIVITA'

La valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento

La designazione del
**Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi**

50

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Nomina il medico competente

Designa i lavoratori incaricati delle emergenze

Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute

Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale

Garantisce l'accesso ai luoghi di rischio solo a lavoratori informati ed addestrati

Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme

Richiede al Medico Competente l'osservanza degli obblighi

51

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa tempestivamente i lavoratori esposti

Adempie agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento

Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato

Consente ai lavoratori attraverso l'RLS di verificare le misure di salute adottate

Consegna al RLS copia del Documento di Valutazione Rischi

Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)

52

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Comunica all'INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.

Consulta l'RLS nei casi previsti

Adotta le misure per le emergenze

Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento

Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica

Comunica all'INAIL il nominativo dell'RLS

Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

53

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Il Datore di Lavoro fornisce al SPP e al MC informazioni in merito a:

Natura dei rischi

Organizzazione del lavoro, programmazione e l'attuazione delle misure

Descrizione degli impianti e dei processi produttivi

Dati sugli infortuni e malattie professionali

I provvedimenti dell'Organo di Vigilanza

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali di edifici a uso pubblico, **comprese le scuole**, sono a carico dell'Amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione.

Deve essere dimostrata la richiesta degli adempimenti a carico dell'Amministrazione proprietaria da parte di Dirigenti e funzionari.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO art. 19

Sovrintende e vigila sull'osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull'uso dei D.P.I.

Verifica che solo i lavoratori istruiti accedano a zone con rischio grave e specifico

Informa al più presto i lavoratori esposti a pericolo grave, immediato e inevitabile, e fornisce istruzioni per l'abbandono della zona o del posto di lavoro. Persistendo il pericolo non richiede ai lavoratori la ripresa del lavoro

Segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei D.P.I., sia ogni altra condizione di pericolo

Frequenta corsi di formazione previsti

55

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria

Invia all'ISPESL, per via telematica, le cartelle sanitarie

56

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria

Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso ne rilascia copia

Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL all'RSP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

57

OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti

Contribuire all'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza

Osservare le disposizioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale

Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i D.P.I.

58

OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Segnalare qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, con l'obbligo di non rimuovere i dispositivi di sicurezza

Non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza

Partecipare alla formazione e all'addestramento

Sottoporsi ai controlli sanitari

I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento

59

DELEGA di FUNZIONI art. 16

È AMMESSA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI

Risulti da atto scritto recante data certa

Il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti

Si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti

Si attribuisca al delegato autonomia di spesa

Sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai modelli organizzativi (art. 30).

60

LE RESPONSABILITA'

A grandi linee le Responsabilità possono essere così suddivise

Datore di Lavoro

- Gestione
- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Dirigente

- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Preposto

- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Lavoratore

- Attuazione



61

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

TITOLO I - CAPO III - SEZIONE VII

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Sito produttivo

Articolo 50 – Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 51 – Organismi paritetici

Articolo 52 – Sostegno piccola impresa

62

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 47

E' istituito l'RLS (aziendale - territoriale o di comparto - di sito produttivo)
L'RLS è eletto o designato in tutte le aziende

Designazione

- Fino a 15 lavoratori: eletto direttamente o individuato nel territorio o nel comparto
- > 15 lavoratori: eletto o designato tra le RSA (RSU); in assenza è eletto dai lavoratori al proprio interno

- ❖ n.°, elezione, tempo a disposizione, strumenti...sono stabiliti dalla contrattazione collettiva
- ❖ **L'elezione dei RLS avviene in un'unica giornata (all'interno della settimana europea per la salute e sicurezza) attraverso decreto**
- ❖ E' previsto un N° minimo a seconda delle dimensioni aziendali

In assenza di elezione da parte dei lavoratori le funzioni di RLS, in qualsunque tipo di azienda (a prescindere dalle dimensioni) sono esercitate da:

- RLS Territoriali
- RLS di Sito produttivo

63

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ACCESSO

Il RLS ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni, nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel "rispetto delle esigenze produttive".

64

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

CONSULTAZIONE

E' consultato preventivamente in ordine a:

- **valutazione dei rischi**, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- designazione del **Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**,
- designazione degli **addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso**, alla evacuazione dei lavoratori
- nomina del **Medico competente**
- organizzazione della **formazione dei lavoratori**

65

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

CONSULTAZIONE

Parere preventivo (obbligatorio) e non vincolante

Non "semplice" informazione ma avvio di una procedura

Il contributo del RLS si concretizza con un **verbale sottoscritto** (che contiene le osservazioni e le proposte)

La firma non comporta una corresponsabilità

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

66

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

INFORMAZIONI - FORMAZIONI

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

67

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ATTRIBUZIONI

- **può fare ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro **o dai dirigenti** e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
- il RLS **deve disporre del tempo di mezzi di spazi necessari** per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio di funzioni e facoltà riconosciutegli anche tramite accesso ai dati infortunistici che saranno comunicati all'INAIL per via informatica

68

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ATTRIBUZIONI

Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della funzione, **riceve copia del documento** di valutazione dei rischi

Gli RLS della ditta committente e quelli delle ditte appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento delle funzioni, **ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da "interferenza"**

Il RLS **è tenuto al rispetto del segreto industriale** relativamente alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è incompatibile** con la nomina di RSPP o ASPP. ⁶⁹

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TITOLO I - CAPO III – Sezione III

Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni

Articolo 33 – Compiti del SPP

Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del DDL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 35 – Riunione periodica

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

- 1) Il DDL organizza il SPP all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.(fatto salvo quanto previsto all'art. 34 – Svolgimento diretto.).
- 2) Gli addetti e i Responsabili interni o esterni devono possedere capacità e requisiti di cui all'art. 32, in n° sufficiente, disporre di mezzi e tempo adeguati. Non possono subire pregiudizio.
- 3) Nell'utilizzo di un servizio interno, il DDL può avvalersi di persone esterne alla azienda ... per integrare, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
- 4) Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento del *RSPP e ASPP*
- 5) Ove il DDL ricorra a persone o servizi esterni non è esonerato dalla propria responsabilità in materia..

71

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

- 6) Il **SPP interno** e' obbligatorio nei seguenti casi:
 - a) aziende industriali (in Direttiva Seveso) ex all'art. 2 del D.Lgs n.334/99, con obbligo di notifica o rapporto;
 - b) centrali termoelettriche;
 - c) impianti ed installazioni rientranti nel D.Lgs 230/95 art. 7, 28 e 33 (*radioprotezione*);
 - d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 - f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- 7) Nei casi sopra riportati anche il **RSPP deve essere interno**
- 8) Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

72

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 32

CAPACITA' E REQUISITI PROFESSIONALI

- 1) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

FORMAZIONE – CORSI E AGGIORNAMENTO

73

Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 SCUOLA – I°

Gli RSPP negli istituti scolastici (c.8)

- 8) Quando il DDL **non opta per lo svolgimento diretto** designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
 - a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti ... che si dichiara disponibile;
 - b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiara disponibile adoperare in una pluralità di istituti.

74


Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 SCUOLA – II°

9) In assenza del personale suddetto, **gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune**



Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 SCUOLA – III°

10) In tutti i casi in cui il datore di lavoro si avvalga di un **esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP**, deve comunque organizzare



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 33

COMPITI DEL SPP

- 1) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
 - f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- 2) I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
- 3) Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

77

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 34

SVOLGIMENTO DIRETTO da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

- 1) Salvo i casi già indicati (art. 31 comma 6) e nei limiti previsti nell'allegato 2, il DDL può svolgere le funzioni di RSPP, primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione nei seguenti casi:

Deve darne preventiva informazione al RLS

Allegato 2 :

1. Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

78

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 35

RIUNIONE PERIODICA

- 1) Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il DDL, direttamente o tramite il SPP dai rischi, indice almeno **una volta all'anno** una riunione cui partecipano:
 - a) il DDL o un suo rappresentante;
 - b) il RSPP;
 - c) il MC, ove nominato;
 - d) il RLS.

79

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 35

RIUNIONE PERIODICA

- 2) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- 3) Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

80

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 35

RIUNIONE PERIODICA

4) La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle aziende con meno di 15 lavoratori il RLS può chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5) Della riunione periodica viene obbligatoriamente **redatto un verbale.**

81

SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS - USR MODULO A

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

82

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizione art. 2

VALUTAZIONE DEI RISCHI

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

83

Richiami da norme UNI EN ISO EN 12100 -1

Definizione

3.11 RISCHIO

Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.

3.13 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo complessivo che comprende un'analisi del rischio e una ponderazione del rischio.

84

VALUTAZIONE DEI RISCHI TITOLO I - Capo III - Sezione II

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione

Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

N.B.: Per le aziende di nuova costituzione è sparita la possibilità di elaborare il DVR entro 3 mesi dall'inizio attività.

85

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI art.28

1) Devono essere **valutati tutti i rischi**

Sono ora parte integrante della valutazione:

- La scelta delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili, attrezzi ...DPI);
- La scelta delle sostanze e dei preparati chimici;
- La sistemazione dei luoghi di lavoro;

RISALTO:

- Ai **gruppi di lavoratori esposti a rischi** particolari:
 - Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (EU 8/10/2004);
 - Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs151/ del 26/03/01);
 - Rischi connessi con le differenze di genere, età, provenienza da altri paesi.

86

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI art.28

- 2) Il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi oltre ad avere **data certa deve contenere**:
- a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
 - b) Le misure di preven. e protezione attuate e dei DPI individuati;
 - c) Il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
 - d) Le procedure individuate, ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere aventi adeguate competenze e poteri;
 - e) Il nominativo del RSPP, RLS/RLST, MC che hanno partecipato alla valutazione;
 - f) Le mansioni che espongono a particolari rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

87

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI art.28

3) Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle norme contenute nei Titoli del decreto.

Es.:

*Art. 26 C. 3: Interferenze nei lavori in appalto *(DUVRI documento scorporato)

Art. 46 C. 4: Valutazione incendio DM 10 marzo 1998

Art. 77 C. 1: DPI

Art. 80 C. 2: Impianti elettrici

Art. 89 C. 1 lett. h) – 96 C. 1 lett. g) – Allegato XV: POS edilizia

Art. 163 C. 1: Segnaletica

Art. 168 C. 2: MMC con allegato XXXIII

Art. 174 C. 1: VDT

Art. 181 C. 1: Agenti fisici

Art. 190 C. 1: Rumore

Art. 202 C. 1: Vibrazioni

Art. 209 C. 1: Campi elettromagnetici

Art. 216 C. 1: Radiazioni ottiche

Art. 223 C. 1: Agenti chimici

Art. 236 C. 1: Agenti cancerogeni

Art. 249 C. 1: Amianto

Art. 271 C. 1: Agenti biologici

Art. 290 C. 1: ATEX

Allegato XLI: Norme UNI EN di riferimento per i campionamenti ambientali

88

EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 29

MODALITA'

- 1) IL RSPP e il MC (ove previsto) collaborano con il DDL per l'effettuazione della valutazione;
- 2) IL RLS è preventivamente consultato ...;
- 3) La valutazione e il relativo documento devono essere rielaborati in occasione:
 - *Di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative;*
 - *In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;*
 - *A seguito di infortuni significativi;*
 - *Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.*

89

EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 29

MODALITA'

- 4) Devono essere custoditi presso l'unità produttiva a cui si riferiscono;
- 5) I DDL fino a 10 lavoratori "effettuano la valutazione sulla base di procedure standardizzate (art. 6 C. 8 lettera "f"), è possibile autocertificare la valutazione per 18 mesi e non oltre il 30.6.2012 sono escluse le attività ex art. 31 (Servizio PP) comma 6 lettera "a", "b", "c", "d", "g";

90

Elenco delle aziende indicate nell'art. 31 comma 6

○ Attività escluse dal DVR standardizzato fino a 10 lav. - art. 29

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Direttiva Seveso) soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230; (radioprot.)
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

91

EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 29

MODALITA'

- 6) I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (art. 6 C. 8 lettera "f"). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni sulla valutazione già indicate (commi 1, 2, 3, e 4).

92

Elenco delle aziende indicate nell'art. 31 comma 6

○ Attività escluse dal DVR standardizzato fino a 50 lav. (art. 29 C. 7)

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Direttiva Seveso) soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230; (radioprot.)
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

93

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO A**

**CRITERI E STRUMENTI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI**

94

SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

IDENTIFICARE I PERICOLI

VALUTARE I RISCHI

STABILIRE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**CONTROLLARE SE LE MISURE ADOTTATE
SONO ADEGUATE**

**FORNIRE PRIORITA' ALLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**FORNIRE ALLE AUTORITA' COMPETENTI, AI LAVORATORI,
AI LORO RAPPRESENTANTI E AL SISTEMA AZIENDA STESSO
LA TESTIMONIANZA CHE I FATTORI DI RISCHIO (PERICOLI)
SONO SOTTO CONTROLLO**

95

ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E' ARTICOLATA COME SEGUE:

- identificazione dei pericoli
- identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali
- valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo o quantitativo
- studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario
- decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi

96

LISTA DI CONTROLLO ORGANIZZATA PER FATTORI DI RISCHIO

**RISCHI PER LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI**

**RISCHI PER LA
SALUTE DEI LAVORATORI**

**ASPETTI ORGANIZZATIVI
E GESTIONALI**

97

ESEMPIO DI MATRICE DI APPLICABILITA' DEI FATTORI DI RISCHIO

	Aree operative						
	Laboratorio Macchine	Amministr.az.	Palestra	Biblioteca	ecc...		
1. Aree di transito	*	*	*				
2. Spazi di lavoro	*	*	*				
3. Scale	*		*				
4. Macchine	*						
5. Attrezzi manuali	*	*					
6. Manipolaz. man.	*		*				
7. Immagazzinam.			*				
8. Imp. elettrici	*	*	*				
9. App. a pressione							
10. Distrib. gas	*						
11. App. sollevam.	*		*				
12. Mezzi trasporto			*				
13. Esplos. incendio	*	*	*				
14. Agenti chimici		*	*				
15. Agenti cancerog.							
16. Agenti biologici	*						
17. Ventilaz. ind.le	*	*	*				
18. Rumore	*						
19. Vibrazioni	*						
20. Microclima	*	*	*				
21. Radiaz. ionizz.	*						
22. Radiaz. non ionizz.		*					
23. Illuminazione	*	*	*				
24. Carico fisico	*	*	*				
25. Carico mentale	*	*	*				
26. Videoterminali		*					

98

PROBABILITA' DI EVENTO INDESIDERATO CHE PROVOCA UN DANNO

P

La definizione della frequenza attesa fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la **probabilità** che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni / lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Valore	Livello	Definizione / criteri
3	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa unità lavorativa o simili. - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

99

GRANDEZZA DEL DANNO CHE L'EVENTO PUÒ CAUSARE

D

La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno.

Valore	Livello	Definizione / criteri
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. - Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

100

MATRICE PER LA STIMA DEI RISCHI

$$R = P \times D$$

Definiti la Probabilità attesa P e la gravità del Danno D , il rischio R viene calcolato con la formula $R = P \times D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del **Danno** ed in ordinate la **Probabilità** attesa del suo verificarsi.

3	3	6	9	
2	2	4	6	
1	1	2	3	D
	1	2	3	

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

- $R \geq 6$
Azioni correttive immediate
- $3 \leq R \leq 4$
Azioni correttive da programmare con urgenza
- $1 \leq R \leq 2$
Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine

ESEMPIO DI SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area operativa

Addetti n.

Fattori di rischio	N. esposti	Operazioni in cui si genera il rischio	Mansione/Macchina	Misure di prevenzione presenti	Probabilità Rischio P	Gravità Danno D	Entità Rischio R	Uso di DPI	Serv. Sanit.	Note (riferimenti normativi)

SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS - USP MODULO A

APPALTI, LAVORO AUTONOMO E SICUREZZA

103

APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

Fin da prima dell'inizio dei lavori occorre avere ben presente chi saranno i principali protagonisti del futuro cantiere:

- **Committente**
- **Dirigente scolastico**
- **RSPP scuola**
- **Coordinatore per la Progettazione**
- **Coordinatore per l'Esecuzione**
- **Datore di Lavoro impresa/e**

104

APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

IL COMMITTENTE NOMINA:

- Responsabile dei Lavori
- Coordinatore per la Progettazione se necessario
- Coordinatore per l'Esecuzione se necessario
- Imprese esecutrici

IL COMMITTENTE INFORMA:

- Dirigente scolastico
- R.S.P.P. scuola

105

OBBLIGO DI NOTIFICA art. 99

COMPITO DEL COMMITTENTE

OBBLIGHI DI NOTIFICA, DI NOMINA DEI COORDINATORI E DI REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
D.LGS. 81/08

	DURATA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO										
	0	10	30	50	100	200	300	500	1.000	30.000	OLTRE
Cantieri con più imprese, anche non contemporaneamente,	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA										
	RESPONSABILE LAVORI - COORD. PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI										
	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO										
	NOTIFICA PRELIMINARE										
Cantieri con la presenza di una sola impresa	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA										
	NOTIFICA PRELIMINARE										
	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)*										

* DUVRI: Solo per datori di lavoro committenti, in caso di affidamento lavori in appalto all'interno della propria azienda

106

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Verifica Idoneità Tecnico - Professionale

Il DDL Committente o i Dirigenti verificano preliminarmente la idoneità tecnico professionale di:

- Imprese Appaltatrici
- Lavoratori Autonomi

Per lavori da affidare:

- In appalto
- Con contratto d'opera
- Con contratto di somministrazione

La verifica della idoneità tecnico professionale avviene secondo apposito DPR da emanarsi entro il 30 aprile 2009.

Fino alla entrata in vigore del DPR la verifica è eseguita acquisendo:

- Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Autocertificazione dell'impresa o lavoratore autonomo, ai sensi dell'art.47 DPR 445/00 sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

107

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Informazione sui rischi specifici

Il Datore di Lavoro committente e i suoi Dirigenti forniscono a imprese e lavoratori autonomi, **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Esempio

- Personale di riferimento (dirigenti, preposti ...)
- Presenza di rumore, sostanze pericolose, macchine, circolazione mezzi
- Dotazione servizi igienici, spogliatoi
- Gestione attrezzature (eventuale autorizzazione uso promiscuo)
- Illustrazione Piano di Emergenza
- Rischi specifici legati alla attività da svolgere (es. tipologia solai e coperture, mezzi di accesso, dotazione di sistemi di protezione collettiva)

108

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Cooperazione tra Datori di Lavoro

I vari Datori di Lavoro:

Committente anche tramite i suoi dirigenti e preposti;

- Appaltatori, compresi i Lavoratori Autonomi;
- Subappaltatori;

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell' appalto

coordinano i vari interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente con particolare attenzione alla **eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori** delle diverse imprese

109

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.

Il Datore di Lavoro Committente elabora un **unico documento di valutazione dei rischi** che indica le misure per eliminare i rischi da **interferenze tra le imprese**.

Note

Documento mirato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese.

Da elaborare prima dell'inizio dei lavori in quanto allegato obbligatorio al contratto d'appalto.

Sono esclusi i rischi specifici delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

110

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.- quando

Il DUVRI è necessario in tutti i casi di affidamento lavori, ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi anche al di fuori del contesto "cantiere edile"

Esempio:

- Gestione magazzini e movimentazione materiali
- Contratti manutenzione
- Servizi di Pulizia
- ...

La valutazione deve essere specifica per i lavori oggetto dell'appalto

111

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.- Contenuti essenziali

- Identificazione e descrizione lavoro da svolgere
- Individuazione delle imprese coinvolte nell'appalto
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- Individuazione e analisi delle varie interferenze
- Valutazione dei relativi rischi
- Scelte progettuali, organizzative e procedure
- Prescrizioni operative, misure di prevenzione, DPI

Altre informazioni

Misure di coordinamento per l'uso comune di locali, attrezzature, sistemi di protezione collettiva

Modalità organizzative della cooperazione del coordinamento

Modalità organizzativa della "gestione emergenze"

Durata dei lavori e se necessario delle singole fasi

Stima dei costi per la sicurezza

112

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Solidarietà

L'Imprenditore Committente è tenuto a rispondere

“in solido”

- con l'appaltatore
- e con ciascuno degli eventuali subappaltatori,

al risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro non indennizzati da INAIL

Esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

113

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

COSTI PER LA SICUREZZA

Nei singoli contratti di:

- Appalto (Art. 1655 C.C.)
- Subappalto (Art. 1656 C.C.)
- Somministrazione (Art.1559 C.C.)

vengono specificatamente indicati i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

Note

- Anche per i contratti attivati prima dell'entrata in vigore del DLgs 81/08
- Esclusi i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali
- La mancata specifica dei costi annulla il contratto (art.1418 C.C.)
- I RLS e le Organizzazioni Sindacali hanno accesso a tali dati

114

TESSERA DI RICONOSCIMENTO art. 26

Il personale che opera nell'ambito di lavori in appalto o subappalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con:

- Fotografia
- Generalità del lavoratore
- Indicazione del Datore di Lavoro

115

D.U.V.R.I. – SCUOLA I°

Alcune casi sull'obbligo del DUVRI

Caso A

Appalti esterni definiti dall'ente, anche se l'intervento è dentro la scuola.
Esempi di appalto.

Manutenzione ordinaria:

- controllo periodico presidi antincendio (porte-estintori-naspi-ecc..)
- verifiche periodiche impianti (elettrici-ascensori ecc..)

Servizi:

- servizi pulizia
- servizio mensa

Il DUVRI deve essere elaborato dall'ente, dopo aver acquisito dalla scuola le informazioni utili per la redazione del documento.

A carico della scuola la redazione di una lettera contenente le informazioni utili.

116

D.U.V.R.I. – SCUOLA II°

Alcune casi sull'obbligo del DUVRI

Caso B

Intervento dentro la scuola fatto direttamente da personale dipendente dall'ente proprietario.

Esempi di appalto.

Manutenzione ordinaria:

- riparazioni guasti di piccola entità (sost. lampade-porte ecc..)

Niente DUVRI ma lettera informativa della scuola all'ente come caso A.

117

D.U.V.R.I. – SCUOLA III°

Alcune casi sull'obbligo del DUVRI

Caso C

La scuola definisce e gestisce direttamente l'appalto.

Esempi di appalto:

- Servizio pulizia
- Servizio mensa

Il DUVRI deve essere elaborato dalla scuola

Caso D

La scuola definisce e gestisce direttamente una fornitura.

Esempi di appalto:

- Servizio merenda (macchinette)
- Forniture materiali vari

Niente DUVRI. Lettera informativa della scuola al fornitore


118

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS - USP
MODULO A**

INFORMAZIONE-FORMAZIONE

119

**La INFORMAZIONE e la FORMAZIONE
nel D.Lgs. 81 / 2008**



120

ATTIVITÀ PROMOZIONALI art. 11 - SCUOLA

Finanziamento di attività negli istituti scolastici ecc. per percorsi formativi interdisciplinari sulla salute e sicurezza, nel rispetto delle autonomie scolastiche

E' facoltà degli istituti scolastici ecc. inserire in ogni attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche sulla salute e sicurezza, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili

121

IL FINE DELLA FORMAZIONE

**LA FORMAZIONE DEVE DARE
UN CONTRIBUTO FORTE ALL'ARRICCHIMENTO
PERSONALE**

Il fine specifico della formazione è:



Indurre cambiamenti comportamentali

Migliorare la propria professionalità

Imparare a fare qualcosa di utile

Diffondere un linguaggio comune

Non può colmare carenze strutturali e organizzative

122

Formazione, Informazione, Addestramento
TITOLO I - Capo III- Sezione IV

INFORMAZIONE ai LAVORATORI - art. 36

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Art. 2

**FORMAZIONE dei LAVORATORI
e dei loro RAPPRESENTANTI - art. 37**

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Art. 2

Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

123

INFORMAZIONE ai LAVORATORI art. 36

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHE' CIASCUN
LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA
INFORMAZIONE SU:**

Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività

Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

Responsabile SPP, addetti e medico competente

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali

Pericoli da sostanze e preparati pericolosi

Misure e attività di protezione e prevenzione adottate

124

FORMAZIONE dei LAVORATORI – art. 37

IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Di base

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell'azienda

Specificata

Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

125

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art.37

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

**Preposti
Addetti all'Antincendio, Evacuazione
Pronto Soccorso
Emergenze
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

126

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

LA FORMAZIONE DEVE:

Essere facilmente comprensibile

Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata

Essere periodicamente ripetuta: - evoluzione dei rischi
- insorgenza nuovi rischi

Essere svolta durante orario di lavoro

Non può comportare oneri economici per i lavoratori

127

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO:

Art. 18

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento

I PREPOSTI DEVONO:

Art. 19

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Frequentare gli appositi corsi di formazione

I LAVORATORI DEVONO:

Art. 20

- Frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento

128

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

PREPOSTO



FORMAZIONE SPECIFICA

AGGIORNAMENTO PERIODICO

IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI

CONTENUTI

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- b) individuazione dei fattori di rischio
- c) valutazione dei rischi
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

129

FORMAZIONE dei LAVORATORI – art. 37

CONTENUTI, DURATA E MODALITÀ

Saranno definiti con Accordo Stato–Regioni sentite le Parti Sociali entro 12 mesi (15.5.2009)

Devono consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

Art. 2 c.1 lett. i) D.Lgs. 10.9.2003 n. 276

Per i lavoratori:

- Influisce sulla programmazione della formazione effettuata dal DDL
- Registra le competenze acquisite
- Organi di vigilanza ne tengono conto

L'RLS e' consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori (art. 50)

130

FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZE – art. 37

I lavoratori incaricati:

- prevenzione e lotta antincendio
- evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato
- salvataggio
- primo soccorso
- gestione emergenze

- 
- adeguata e specifica formazione
 - aggiornamento periodico

LAVORATORI AUTONOMI

Art. 21 c. 2

Hanno facoltà di:

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

131

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e non inferiore a quella prevista per i lavoratori Art. 50
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione collettiva nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto
- Durata minima **32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda**
- Con verifica di apprendimento

AGGIORNAMENTO DEI RLS

- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima **4 ore per imprese da 15 a 50 lavoratori**
8 ore per imprese con > 50 lavoratori

132

FORMAZIONE RSPP e ASPP

Art. 32 c. 2

CORSI

Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
(con verifica dell'apprendimento)

Mod. A, B

Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi

- di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
- di organizzazione e gestione delle attività tecnico amm.ve
- di tecniche di comunicazione in azienda
- di relazioni sindacali

(con verifica dell'apprendimento)

Mod. C

I corsi devono rispettare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 in G.U. n. 37 del 14.2.2006 e successive modificazioni

133

RSPP - CORSI IN MODULI

Art. 32 c. 2

DUE TIPOLOGIE DI MODULI

Moduli Generali: comuni a tutti i comparti

Moduli Specifici: propri di ogni tipologia di comparto

MODULO A (generale) art.8 bis, comma 2
28 h fisse

MODULO B (specifico) art.8 bis, comma 2
12-68 h (in relazione al macrosettore)

MODULO C (specialist.) art.8 bis, comma 4
24 h fisse (solo per RSPP)

RSPP


Add.SPP

TOTALE
Min. 64
Max. 120

TOTALE
Min. 40
Max. 96

Per ogni Modulo è obbligatorio ATTESTATO di frequenza con verifica dell'apprendimento

134



LAUREE SPECIFICHE Art. 32

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo (Mod. A e Mod. B) coloro che hanno conseguito le seguenti LAUREE

L7 Ingegneria civile e ambientale L8 Ingegneria dell'informazione L9 Ingegneria industriale L17 Scienze dell'architettura L23 Scienze e tecniche dell'edilizia	di cui al DM Università 16.3.2007 S.O. G.U. n. 155 del 6.7.2007										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classi</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Architettura, ingegneria edile</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ingegneria civile e ambientale</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ingegneria dell'informazione</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Ingegneria industriale</td> </tr> </tbody> </table>	Classi		4	Architettura, ingegneria edile	8	Ingegneria civile e ambientale	9	Ingegneria dell'informazione	10	Ingegneria industriale	di cui al DM Università 4.8.2000 S.O. G.U. n. 245 del 19.10.2000
Classi											
4	Architettura, ingegneria edile										
8	Ingegneria civile e ambientale										
9	Ingegneria dell'informazione										
10	Ingegneria industriale										
Lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	di cui al DM Università 2.4.2001 S.O. G.U. n. 128 del 5.6.2001										

136

DDL AUTONOMINATO RSPD

Art. 34 c. 2

Non più comunicazione a AUSL e DPL !!

DEVE FREQUENTARE CORSI di **FORMAZIONE**

- Adeguati alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative
- Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi
- Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97

<u>n. ORE</u>	
Min.	16
Max.	48

DEVE FREQUENTARE CORSI di **AGGIORNAMENTO**

- Chi ha frequentato i nuovi Corsi
- Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97
- Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (DDL → RSPD prima del 31.12.95)

137

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE

- Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III)
- Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V)
- Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI)
- Attrezzature munite di videoterminali (Tit. VII)
- Agenti fisici (tit. VIII)
- Sostanze pericolose (Tit. IX)
- Esposizione ad agenti biologici (Tit. X)

138

Dirigente Scolastico → RSPP SCUOLA – I°

Il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) può assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)

SE Numero addetti (esclusi gli studenti) ≤ 200 art. 4 + all. 2

CORSI di **FORMAZIONE**

- Adeguati alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative
- Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi
- Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97

n. ORE

Min. 16


Max. 48

CORSI di **AGGIORNAMENTO**

139

REQUISITI E FORMAZIONE RSPP Macrosettore 8 SCUOLA – II°

Il RSPP (diverso dal Dirigente Scolastico) deve possedere i requisiti indicati e ricevere la formazione prevista.




140

REQUISITI E FORMAZIONE ASPP Macrosettore 8 SCUOLA – III°

Anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione devono avere requisiti e una formazione specifica.

Se RSPP esterno obbligo di almeno un Addetto formato.



141

SOGGETTI 81/08	LEGGI	DURATA
Datore di Lavoro autonominato RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 34 (D. 16.01.97 M.Lavoro-Sanità)	16 - 48 h (c.2) aggiornamenti
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP - non DDL	D. Lgs. 195/2003 Accordo Stato - Regioni	Mod. A 24 Mod.B da 12 a 68 Mod.C 24 aggiornamenti
Addetto SPP	D.Lgs. 195/2003	Come sopra (no mod. C)
Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS (RLST)	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 48	RLS 32 h RLST 64 h aggiornamenti
Dirigenti	D.Lgs. 81/08 Art. 15	Secondo Valut. azienda
Preposti	D.Lgs. 81/08 Art. 37 c.7	DA DEFINIRE aggiornamenti
Addetti Prevenzione Incendi (rischio elevato-medio-basso)	D.Lgs. 81/08 Art. 46 D.M. 10.03.98 Min. Interno	Elevato 16 h* - Medio 8 h* Basso 4 h * Attestato idoneità VVF
Addetti Pronto Soccorso (gruppo A-B)	D.Lgs. 81/08 Art. 45 Decreto 388/2003	grup. A)16 h / agg. 6h grup. B)12 h / agg. 4h aggiorn. ogni 3 anni
Lavoratori - generale	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 38	DA DEFINIRE

142

LAVORATORI	LEGGI	DURATA
ATTREZZATURE DI LAVORO	Titolo III, Art. 73	Conf. Stato Regioni
DPI Terza Categoria APVR isolanti	Titolo III, Capo II Art. 77 comma 4 lett. c, e, h; comma 5	UNI EN 10720 8-20 ore
Lavori in quota e PIMUS	Titolo IV, Capo II Sezione I - Art. 116 commi 2, 3 e 4 e Sezione V - Art. 136 commi 6, 7 e 8	ALLEGATO XXI
Segnaletica, MMC, VDT, Ag. Fisici, Rumore, Vibrazioni, Chimici, ATEX	Tit. V, Capo I, Art. 164; Tit. VI, Capo I, Art. 169; Tit. VII, Capo I, Art. 177; Tit. VIII, Capo I, Art. 184; Tit. VIII, Capo II, Art. 195; Tit. VIII, Capo III, Art. 203 c.1 lett. f); Tit. IX, Capo I, Art. 227; Tit. XI, Capo I, Art. 293, All. L	?
Agenti Cancerogeni e Biologici	Titolo IX, Capo II, Art. 239, - Titolo X, Capo II, Art. 278	Ogni 5 anni
CEM, Radiazioni ottiche	Titolo VIII, Capo IV e Capo V	NON PREVISTA
Amianto	Tit. IX, Capo III, Sez. II, Artt. 257 e 258	Intervalli regolari 15 – 30 ore x rim. ⁴³

FORMAZIONE - RICOGNIZIONE

Ricognizione effettuata in data _____ da _____

Presentata in riunione periodica il _____

Addetti							Esistenza programma	Esistenza attestato	Data formazione
	81 base	Pronto soccorso	Prevenzion e incendi	RLS	RSPP	Preposto			
Xxx	8h (2000)						si	si	
yyy		12h (2007)					no	si	Fare aggior. 2010
Aaa	8h (2000)					4h			06.2009
Zzz				32h					05.2009

PIANO DI FORMAZIONE

Presentato in riunione periodica il _____
 Aggiornato al _____ allegato al _____
 Documento di Valutazione dei Rischi

Destinatari	Obiettivi	Soggetto formatore	Progetto didattico	Valutazione	Costi	Periodicità
Lavoratori	Art. 38	RSPP	X	Apprendimento		Cambio mans.
Preposto	Art....	RSPP				
Primo Soccorso	Art.....	Medico comp.				3 anni
Prev. Incendi	Art....	Vigili Fuoco		Attestato VVF		
RLS	Art.....					/
RSPP	Art...	Ente ..				5 anni

145

Programmi di FORMAZIONE – SCUOLA I°

	MODULI PROPOSTI	DURATA
INSEGNANTI D'AULA INSEGNANTI PALESTRA	D. Lgs. 81/08 1° base + D. Lgs. 81/08 2° rischi spec	4+4= 8 h
INSEGNANTI LABORATORIO INSEGNANTI TECNICO PRATICI ASSISTENTI TECNICI (PREPOSTO)	D. Lgs. 81/08 1° base + D. Lgs. 81/08 2° rischi spec + laboratorio	4+4+4=12 h
DIRETTORE Servizi Generali Amministrativi ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	D. Lgs. 81/08 1° base + laboratorio informatica	4+4= 8 h
COLLABORATORI SCOLASTICI	D. Lgs. 81/08 1°base + D. Lgs. 81/08 Collaboratori Scolastici	4+4= 8 h

146

STUDENTI = LAVORATORI - SCUOLA II°

ORDINE SCOLASTICO	STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI	OBBLIGHI derivanti dalle norme di sicurezza
INFANZIA Nidi-Materne	NO	Prove di evacuazione
PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO	SI nei Laboratori	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze Formazione Laboratori
SECONDARIA II° GRADO UNIVERSITA'	SI nei Laboratori e in Alternanza Scuola-Lavoro	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze Informazioni Sistema Prevenzionistico Formazione Laboratori Formazione Scuola Lavoro

147

INFORMAZIONE e FORMAZIONE STUDENTI - SCUOLA III°

QUANDO	OBBLIGO	DURATA	NOTE
ACCOGLIENZA	Informazione		
LABORATORI	Formazione specifica per ogni laboratorio	da 1 a 4 ore secondo la tipologia di laboratorio (*)	* aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Formazione generale e specifica 81/08	Scuola: 4 ore Azienda: X ore (*)	* secondo gli accordi locali (Organismi Paritetici Territoriali)

148

SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS - USP MODULO A

RAPPORTI CON GLI ENTI

149

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 1/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AZ. U.S.L.	•Vari Servizi e Unità operative	
Igiene Pubblica	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione negli ambienti di vita. •Organo di vigilanza sull'edilizia scolastica.	•Procedure Edilizia scolastica
Igiene Alimenti e Nutrizione	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione per gli aspetti legati all'alimentazione. •Organo di vigilanza su ristorazione collettiva, mense, refettori.	•Procedure HACCP
Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori. •Organo di vigilanza nella materia generale dell'igiene e sicurezza sul lavoro	
Impiantistica Antinfortunistica	•Unità che si occupa delle verifiche periodiche di impianti elettrici, di sollevamento, a pressione, ascensori.	•Verifica impianti e apparecchi •ELETTRICI-SOLLEVAMENTO •ASCENSORI - RISCALDAMENTO
Settore pediatrico di comunità o maternità infanzia	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la promozione del benessere psico.fisico dal lattante all'adolescente e prevenzione malattie infettive in collettività.	•Certificazioni vaccinali obbligatorie e non e interventi preventivi in caso di malattie infettive.

150

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 2/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	•Ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della salute negli ambienti di lavoro : contributivi, e di sicurezza per alcuni comparti	•Procedura Lavoratrici Madri
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro	•Ente assicuratore del DDL, il quale paga premi proporzionali al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolge. Indennizza i lavoratori per i giorni di assenza per infortuni e malattie da lavoro, eroga le rendite per pensioni di invalidità.	•Posizione assicurative varie •Denunce infortuni e malattie professionali
I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore Prevenzione Sicurezza Lavoro	•Ente del Ministero della Sanità, ha il compito di fare studi che servono al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. Esegue le verifiche di primo collaudo impianti con obbligo.	•Omologazione impianti e apparecchi
VVF Vigili del Fuoco	•Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio. •Organo di vigilanza in materia di Prevenzione Incendi	• <u>Certificato Prevenzione Incendi</u> a cura del proprietario edificio
PROCURA della REPUBBLICA	•Ministero della Giustizia Ufficio giudiziario competente per reati penali.	•In caso di procedimento penale per eventi infortunistici, malattie professionali e violazioni specifiche a norme di legge.

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 3/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
A.R.P.A. - Agenzia Regionale per Ambiente	•Ente Regionale competente sull'inquinamento di aria, acqua, suolo.	•Per richieste di intervento specialistico sull'inquinamento ambientale
CARABINIERI (NAS o altri nuclei specializzati)	•Nuclei di agenti utilizzati sul territorio per la vigilanza del rispetto delle Leggi.	•In caso di ispezione.
COMUNE	•Competenza specifica rilascio concessioni edilizie. •Proprietari degli immobili.	•Agibilità a cura del proprietario edificio. • <u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>
PROVINCIA	•Competenza specifica per autorizzazione emissioni in atmosfera •Proprietari degli immobili.	• <u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>